



Avvocatura Generale dello Stato

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

RICORSO IN APPELLO

per il **Ministero della Difesa** e il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Selezione Reclutamento**, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 sono per legge domiciliati (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- *appellante* -

CONTRO

il Sig. **Alessandro Piscino**, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC indicata nei Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Leone in Roma, al Lungotevere Marzio, n. 3

- *appellato* -

E NEI CONFRONTI

dei **candidati risultati idonei al concorso** per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019, con richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso in appello a mezzo di pubblici proclami sul sito internet dell'Amministrazione appellante come disposto in primo grado

- *controinteressati* -

AVVERSO

la sentenza n. 2027/2921 del TAR Lazio - Roma, pubblicata in data 18.2.2021 e non notificata, pronunciata nel procedimento iscritto al n. R.G. 15409/2019 (doc. A)

- sentenza impugnata -

FATTO

Con il ricorso di primo grado (doc. B), il Sig. Piscino ha impugnato il provvedimento di inidoneità psico-fisica n. 376895/2-11, adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, con il quale l'odierno appellato è stato escluso dalla procedura concorsuale per il reclutamento di 3700 Carabinieri.

La Commissione Medica ha accertato l'inidoneità del Sig. Piscino rispetto al profilo sanitario richiesto dal bando di concorso, avendo questi riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS.

La Commissione, in particolare, ha riscontrato che, dal colloquio e i test somministrati, emergeva che il Sig. Piscino presenta “difficoltà nella gestione delle emozioni, soprattutto in situazioni di stress”.

Di conseguenza, la Commissione ha formulato, nei confronti dell'odierno appellato, la seguente diagnosi: “Note di ansia da prestazione non contenuta”.

L'odierno appellato ha censurato il giudizio medico espresso dalla commissione in sede concorsuale e ha chiesto, in via istruttoria, al TAR Lazio di disporre una verifica.

La richiesta istruttoria è stata accolta e in data 10.6.2020 - quindi, **a ben otto mesi di distanza dalla visita effettuata in sede concorsuale l'11.10.2019** - l'organo verificatore ha disposto un **nuovo esame** del candidato, giungendo alle seguenti conclusioni:

“*Esaminata la documentazione agli atti, valutata la consulenza specialistica psichiatrica di Forza Armata **eseguita in data odierna** che ha recepito comparativamente le risultanze della analoga consulenza effettuata in fase concorsuale, si rileva, come da esame obiettivo, che in entrambi i casi le valutazioni psicometriche non rilevano alcuna alterazione affettivo comportamentale. Per altro, **il videat odierno** acclara testualmente [...] ansia contenuta nei limiti fisiologici [...]. **Ne deriva che le conclusioni della medesima differiscono da quelle riportate nel verbale redatto dal***

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma in data 11/10/2019, consentendo di potersi esprimere per l'insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità, attribuendo al contempo al ricorrente un coefficiente di idoneità PS 1, compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale” (enfasi aggiunte, doc. D).

Sulla base della verifica espletata, il TAR Lazio, con ordinanza cautelare (doc. E):

- a) da un lato, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati per pubblici proclami;
- b) dall'altro, ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, ammettendo il medesimo al prosieguo delle prove selettive.

La predetta ordinanza cautelare veniva impugnata davanti a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato che la riformava con l'ordinanza n. 7155/2020, dove si statuiva che *“per costante giurisprudenza della Sezione, per tutte la sentenza 20 aprile 2020 n. 2497, gli accertamenti della Commissione medica nell'ambito dei concorsi per l'arruolamento nelle forze armate o di polizia sono anzitutto espressione di un potere ampiamente discrezionale, e quindi possono essere sindacati dal Giudice amministrativo nei soli casi di esito abnorme o all'evidenza illogico; in secondo luogo sono non ripetibili, ovvero non possono essere sostituito dall'esito di segno opposto al quale sia arrivato un accertamento successivo, ovvero la verifica di cui sopra anche a tutela della parità di condizioni dei candidati. Nella specie, esiti abnormi nel giudizio della commissione non ne constano, dato che non è vero (v. la relazione in atti) che la verifica stessa abbia riscontrato una qualche contraddittorietà ovvero errori manifesti nel giudizio fatto in sede di concorso”* (doc. F).

Nonostante quanto evidenziato da codesto Ecc.mo Collegio, il TAR Lazio - Roma con la sentenza appellata ha accolto il ricorso, statuendo quanto segue: *“in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione (cfr., tra le altre, sent. n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici - seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità;*

- nel caso di specie, come detto, la verifica disposta dalla Sezione, effettuata dalla Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare di Roma, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti

su cui si è fondata la predetta inidoneità, attribuendo al contempo al ricorrente un coefficiente di idoneità PS 1, compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale...';

- ritenuto che la predetta verifica appare assolutamente idonea a fare ipotizzare [...] 'un evidente errore nell'esercizio della discrezionalità', sindacabile in sede di giurisdizione, tenuto anche conto della mancata produzione da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di elementi validi a spiegare l'esito opposto o, comunque, diverso degli esami medici;

Ritenuto che quanto in precedenza riportato sia sufficiente per l'accoglimento della impugnativa proposta, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati?'

La sentenza è errata. Pertanto, avverso di essa, le Amministrazioni in epigrafe, *ut supra* rappresentate e difese propongono il presente appello, affidato ai seguenti motivi in

DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere riformata, in quanto gli esiti della verifica disposta in sede istruttoria non hanno evidenziato - da parte dell'Amministrazione della Difesa - alcun errore nell'esercizio della discrezionalità.

Difatti, come già precisato nella fase cautelare da codesto Ecc.mo Collegio, lo stesso organo verificatore **non** è stato in grado di evidenziare - nel caso di specie - gli **errori metodologici** in cui sarebbe incorsa la commissione medica in fase concorsuale, ma - come si evince dalla piana lettura della relazione di verifica - tale organo ha proceduto direttamente a valutare **per una seconda volta** il candidato, **sostituendo** inammissibilmente le proprie valutazioni a quelle della commissione medica nominata in sede di concorso.

Dunque, la sentenza impugnata trascura completamente di considerare il condivisibile insegnamento di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato secondo cui:

“Nella materia de qua campeggiano due ineludibili valori fondamentali: la riserva all'Amministrazione delle verifiche di carattere tecnico-specialistico (tanto più se svolte nell'ambito di pubblici concorsi) e la par condicio competitorum.

Gli accertamenti idoneativi espletati dall'Amministrazione nell'ambito di pubblici concorsi sono infungibili: il riscontro della sussistenza, in capo al candidato, dei requisiti psico-fisici normativamente previsti per l'assunzione ai pubblici impieghi, infatti, è originariamente riservato alle competenti strutture specialistiche dell'Amministrazione che indice la selezione, cui soltanto il bando attribuisce le relative funzioni (pubblicistiche) di riscontro e verifica.

Gli accertamenti in parola, dunque, non sono contestabili (né, a fortiori, surrogabili) con analisi svolte da strutture civili: queste, invero, sono estranee all'Amministrazione indicente, procedono con metodologie non necessariamente analoghe a quelle adottate dall'Amministrazione, operano al di fuori dei tempi propri della procedura concorsuale e, più in generale, non sono strutturalmente volte ad accertare quella specifica idoneità psico-fisica richiesta dalla selezione concorsuale. [...]

Parimenti, l'eventuale verifica disposta in sede giurisdizionale può servire unicamente a verificare che la competente commissione medica dell'Amministrazione abbia adottato una metodologia di analisi corretta: altrimenti detto, può essere oggetto di approfondimento istruttorio solo l'attendibilità del giudizio, mentre è escluso che, con il mezzo della verifica, si possa giungere ad una nuova valutazione [...] del candidato.

Specularmente, le esigenze di par condicio connaturate e consustanziali alla procedura concorsuale impongono che l'accertamento dei requisiti sia svolto, per tutti i candidati, in quel contesto temporale e da quella commissione medica: la frantumazione e la dispersione della funzione di verifica, infatti, attenterebbero alla logica stessa dell'istituto concorsuale” (cfr. sentenza n. 1900/2020).

Pertanto, la sentenza appellata è errata, dato che l'applicazione di siffatti principi di diritto avrebbe dovuto condurre necessariamente al rigetto del ricorso di primo grado.

Come anticipato, invero, l'organismo di verifica non ha indicato i **vizi metodologici** da cui sarebbe stato inficiato l'operato della commissione medica, ma ha proceduto - **per sua stessa ammissione** - ad una **rinnovazione** dell'esame che già era stato condotto in sede concorsuale.

L'organismo verificatore dunque ha espresso un nuovo giudizio “*opinabile*” che, in quanto tale, **non può sostituirsi alle valutazioni tecniche già espresse in sede concorsuale dalla commissione medica appositamente nominata.**

In caso contrario, infatti, vi sarebbe una evidente violazione dei principi più volte ribaditi da codesto Ecc.mo Consiglio di Stato inerenti:

1) “*la riserva all’Amministrazione delle verifiche di carattere tecnico-specialistico (tanto più se svolte nell’ambito di pubblici concorsi)*”;

2) la “*par condicio competitorum*” (cfr. sentenze n. 638/2018, n. 6668/2018 e ordinanze n. 2315/2019, n. 2318/2019, n. 2645/2019, n. 2887/2019 e n. 2321/2019).

Del resto, nel caso in esame, il verificatore ha rinnovato gli esami **otto mesi dopo** l’accertamento condotto in fase concorsuale: si tratta - quindi - di un arco temporale di durata tale da consentire all’appellato di modificare *in melius* i tratti psicologici riscontrati dalla commissione medica e siffatta circostanza non può che inficiare irrimediabilmente la stessa attendibilità degli esami effettuati dall’organo di verifica.

Peraltro, proprio i tratti psicologici - per la loro mutabilità nel corso del tempo e delle concrete situazioni in cui il soggetto si trova ad operare - appaiono ontologicamente **irripetibili**, in quanto strettamente connessi all’*hic et nunc* della selezione concorsuale.

Si chiede, pertanto, a codesto Ecc.mo Collegio:

a) di confermare il proprio orientamento giurisprudenziale - peraltro già espresso nella fase cautelare - secondo il quale “*Gli accertamenti medici eseguiti da altri organi (anche se di natura pubblica) ed in altre date in ordine al possesso di un requisito di idoneità psico - fisica, o attitudinale, non sono infatti equivalenti a quello compiuto dalla commissione medica ministeriale, non potendosi ragionevolmente escludere che tali visite potrebbero essere state svolte in condizioni ambientali particolarmente favorevoli, mentre, al fine di garantire la parità tra i concorrenti, il possesso dei requisiti in capo ai candidati deve essere verificato in sede concorsuale, in condizioni di tempo e luogo sostanzialmente identiche per tutti i concorrenti*” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 ottobre 2017, n. 4693);

b) e, per l’effetto, di riformare la sentenza impugnata, rigettando il ricorso di primo grado, in quanto - in sede concorsuale - l’accertamento condotto dall’Ufficio Sanitario, da cui è scaturito il provvedimento di inidoneità impugnato da parte appellata, è stato effettuato

con metodologie corrette e uniformi per tutti i candidati, nonché con riferimento alle condizioni che il candidato presentava al **momento della visita**, secondo quanto previsto dal bando di concorso e dalle disposizioni contenute nel D.M. del 4 giugno 2014.

Nel caso di specie, in effetti, il giudizio di inidoneità è derivato dalla puntuale applicazione:

- dei criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvati con il citato D.M. 4 giugno 2014, in forza dei quali, in presenza di “*elementi che costituiscano un criterio di riferimento per qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative*”, è stabilito espressamente l’attribuzione del coefficiente 2 all’apparato psichiatrico;
- dell’art. 579 del d.P.R. n. 90/2010, che prevede la possibilità per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate di richiedere specifici requisiti psicofisici, da indicare nei bandi di concorso;
- dell’art. 10, commi 4 e 7, del bando di concorso, il quale prevede espressamente, quale requisito specifico per l’arruolamento nell’Arma, il possesso di un “**coefficiente 1 nell’apparato PS**”;
- dalla **valutazione tecnico-discrezionale** della commissione medica, che - all’esito della visita condotta in sede concorsuale con metodologie **uniformi** per tutti i candidati - ha riscontrato nell’**hic et nunc** della selezione concorsuale l’**assenza di tale requisito**.

Tanto premesso e considerato, le Amministrazioni *ut supra* rappresentate, difese e domiciliare rassegnano le seguenti

RICORRONO

A codesto Ecc.mo Consiglio di Stato affinché, rigettata ogni contraria richiesta, voglia disporre l’integrale riforma della sentenza impugnata, rigettando il ricorso proposto dall’appellato in primo grado. Spese vinte.

Si depositano:

- A) sentenza appellata;
- B) ricorso di primo grado;
- C) fascicolo di primo grado;
- D) Verificazione espletata in primo grado;
- E) Ordinanza cautelare del TAR Lazio;
- F) Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.

Ai fini del contributo unificato, che si prenota a debito, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Roma, 21 febbraio 2021

Emanuele Feola
Avvocato dello Stato